RACCOMANDAZIONE N. 1997/81/CECA DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1981

che modifica la raccomandazione n. 587/80/CECA relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che la raccomandazione n. 587/80/CECA [1], prorogata sino al 31 dicembre 1981 con la raccomandazione n. 3384/80/CECA [2], istituisce una sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici CECA;

considerando che alcuni paesi terzi che non figurano sugli elenchi allegati alla raccomandazione n. 587/80/CECA hanno concluso con la Commissione, per il 1981, accordi sugli scambi di taluni prodotti siderurgici CECA e che occorre pertanto modificare tale raccomandazione,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

La raccomandazione n. 587/80/CECA è modificata come segue:

1. All'articolo 2 il paragrafo 2. A è sostituito dal testo seguente:

« A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi elencati nell'allegato II, escluso il Brasile (importazione diretta) e per le ghise della voce 73.01 della tariffa doganale comune originarie e in provenienza diretta dal Brasile:

a) la designazione commerciale dei prodotti comprese le esatte specificazioni per permettere il calcolo del prezzo franco consegna secondo il listino prescelto;

b) il prezzo franco consegna per tonnellata, indicando i dazi doganali, il costo del trasporto e tutti gli extra e riduzioni nonché tutti gli altri elementi che hanno permesso il calcolo del prezzo franco consegna;

c) l'indicazione:

i) del listino del produttore comunitario prescelto per il calcolo del prezzo franco consegna e della data di tale listino;

ii) o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento indicando tutti gli elementi necessari per la sua individuazione compresa la data di tale offerta;

iii) o, se del caso, di altri prezzi (da giustificare);

d) la data di riferimento della polizza di carico marittimo, se disponibile ».

2. All'articolo 2, il paragrafo 2. B è sostituito dal testo seguente:

« B. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati nell'allegato II, escluso il Brasile, e per le ghise della voce 73.01 della tariffa doganale comune, originarie del Brasile, quando tali prodotti provengono da un paese terzo diverso da quello di origine (importazione diretta), e per i prodotti originari di un paese terzo non elencato negli allegati I e II:

a) la designazione completa corrispondente a quella della lista dei prodotti soggetti ai prezzi di base [1];

b) il prezzo alla frontiera comunitaria cif, sdoganato e scaricato, per tonnellata, espresso nella moneta del contratto ».

[1] GU n. L 344 del 31. 12. 1979, pag 15.

3. All'articolo 3 il paragrafo 1. i) è sostituito dal testo seguente:

« i) i prodotti che figurano all'allegato III A originari di uno dei paesi elencati all'allegato II, escluso il Brasile, e le ghise della voce 73.01 della tariffa doganale comune originarie del Brasile ma provenienti da un paese terzo diverso da quello d'origine ».

4. Nell'allegato II sono aggiunti il Brasile e la Corea del Sud.

5. L'allegato III A è modificato con la sostituzione al numero del codice Nimexe 73.02-11 dei numeri 73.02-01 e 73.02-09.

[1] GU n. L 65 dell'11. 3. 1980, pag. 5.
[2] GU n. L 355 del 30. 12. 1980, pag. 42.

Articolo 2

La presente raccomandazione è applicabile a decorrere del giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sino al 31 dicembre 1981.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente